

CONVENZIONE

PER IL CONFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA "ASTICO" DELLA FUNZIONE RELATIVA AL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI.

TRA:

- il **COMUNE DI BREGANZE (VI)** C.F. ,
rappresentato dal Sindaco Piera Campana, la quale
agisce in nome e per conto dell'Ente che
rappresenta, in esecuzione della delibera di
Consiglio comunale n. del ;
- il **COMUNE DI CALTRANO (VI)** C.F. ,
rappresentato dal Vice-Sindaco Giovanni Zanocco,
il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che
rappresenta, in esecuzione della delibera di
Consiglio comunale n. del ;
- il **COMUNE DI CALVENE (VI)** C.F. ,
rappresentato dal Sindaco Andrea Pasin, il quale
agisce in nome e per conto dell'Ente che
rappresenta, in esecuzione della delibera di
Consiglio comunale n. del ;
- il **COMUNE DI FARA VICENTINO (VI)** C.F.
 , rappresentato dal Sindaco Maria
Teresa Sperotto, la quale agisce in nome e per
conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione
della delibera di Consiglio comunale n. del

- complessiva di n. 21.243 abitanti al 31.12.2014;
- che le vigenti norme che disciplinano la gestione degli enti locali rendono necessario razionalizzare i servizi per contenerne i costi ed incrementarne la qualità, l'efficacia e l'efficienza;
 - che le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31 quinquies del D.L. n.78/2010, convertito in L. n.122/2010 e ss.mm.ii., disciplinano l'obbligo di gestire in forma associata le funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane;
 - che i Comuni di Caltrano, Calvene e Salcedo sono soggetti al succitato obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali;
 - che l'art. 14, comma 27, lett. g) del D.L. n.78/2010, come modificato dal D.L. n.95/2012 prevede tra le funzioni fondamentali dei Comuni la *"progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione"*;
 - che l'art. 5, comma 1, della L.R. Veneto n.

40/2012 prevede che *“L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali”*;

- che l’ambito ottimale per la gestione delle funzioni e servizi comunali è stato definito con la D.G.R. Veneto n. 771 del 21/05/2013, integrata per quanto riguarda il territorio di interesse con la D.G.R. Veneto n. 2274 del 27/11/2014, che individua l’area dell’Unione Montana “Astico” originata dalla divisione della originaria Comunità Montana “dall’Astico al Brenta”;
- che le Amministrazioni comunali di Caltrano, Calvene, Fara Vicentino e Lugo di Vicenza:
 - hanno affidato unitariamente, insieme ad altri enti, l’appalto del servizio di assistenza sociale ad una stessa cooperativa sociale fino al 31.12.2015;
 - hanno affidato unitariamente il servizio di assistenza domiciliare ad una stessa cooperativa sociale fino al 31.12.2016;
- che le Amministrazioni comunali di Breganze e Salcedo hanno già in essere una specifica

convenzione per la gestione associata dei servizi sociali che viene sostituita dalla presente delega all'Unione Montana;

- che i servizi socio-assistenziali resi dal Comune di Caltrano mediante l'Istituzione "Casa di riposo Caltrano", costituita con deliberazione di Consiglio comunale n. 4/2013, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., continueranno ad essere gestiti da tale organismo strumentale comunale;
- che l'art. 5 dello Statuto dell'Unione Montana "Astico" disciplina il conferimento di funzioni;
- che le Amministrazioni interessate hanno approvato la presente convenzione con i seguenti atti:
 - Comune di Breganze: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted], esecutiva;
 - Comune di Caltrano: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted], esecutiva;
 - Comune di Calvene: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted], esecutiva;
 - Comune di Fara Vicentino: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted], esecutiva;
 - Comune di Lugo di Vicenza: deliberazione di Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted],

esecutiva;

- Comune di Salcedo: deliberazione di Consiglio comunale n. [REDACTED] del [REDACTED], esecutiva;
- Unione Montana "Astico": deliberazione di Consiglio n. [REDACTED] del [REDACTED], esecutiva;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

1. La presente convenzione ha lo scopo di garantire:

a) la disponibilità sul territorio dell'Unione Montana di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;

b) l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione Montana;

c) l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

d) l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il

conferimento all'Unione Montana "Astico" da parte dei comuni firmatari della funzione relativa alla "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini", che comprende la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa.

2. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni.

3. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione anche le seguenti attività:

a) programmazione, regolazione e committenza, ivi incluso l'accreditamento di strutture e servizi sociali e socio-sanitari

b) servizio sociale territoriale, comprendente sportelli sociali per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari. Il servizio sociale territoriale assicura, in particolare le attività di servizio sociale relative:

- all'accesso alle prestazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla programmazione

regionale e distrettuale;

- alla tutela della maternità e dei minori, anche mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria competente;
- all'affido e all'adozione dei minori;
- alla ricerca dell'abitazione e all'assegnazione di alloggi pubblici;
- all'erogazione di prestazioni economiche;

c) erogazione delle prestazioni sociali previste dalla legislazione nazionale e regionale e dalla programmazione regionale e distrettuale, nei limiti delle risorse stanziare;

d) erogazione dei servizi di assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario; eventuale servizio di pronto intervento sociale;

e) sviluppo di politiche comunitarie e familiari, incluse le attività di mediazione familiare ed interventi per la promozione sociale;

f) realizzazione di programmi di informazione e di prevenzione dei rischi sociali;

g) autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi sociali e socio-sanitari;

h) progettazione e sperimentazione di nuovi

servizi;

i) sviluppo e gestione del Sistema informativo sociale;

j) sviluppo di sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione e delle prestazioni;

k) formazione, aggiornamento e addestramento del personale;

l) ricerca sociale e rendicontazione sociale;

m) interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria;

n) interventi integrati con i servizi educativi e con i servizi per l'impiego.

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione Montana.

5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 3, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione Montana, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 3 - Modalità di trasferimento delle funzioni

1. L'Unione Montana subentra ai Comuni nei rapporti

in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione Montana e dai singoli enti.

2. In relazione alle materie di cui all'art. 2 gli organi dell'Unione Montana adottano tutti gli atti di natura gestionale nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione della Conferenza dei Sindaci o delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione Montana. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

3. L'Unione Montana esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

4. L'Unione Montana realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

5. L'Unione Montana utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

6. L'Unione Montana utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7.

7. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione Montana che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato dal Presidente secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

8. In sede processuale o di volontaria giurisdizione la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione Montana che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione Montana.

Art. 4 - Dotazione organica e trasferimento del personale

1. L'Unione Montana si avvale di personale proprio

e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 2 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione Montana del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione Montana di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione Montana subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 2.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione Montana adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti

dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione Montana, anche attraverso il comando, il personale necessario.

5. La dotazione organica e l'organigramma funzionale del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione Montana. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

6. Per lo svolgimento della funzione delegata, l'Unione Montana si può avvalere anche di prestazioni di servizi professionali acquisite nelle forme di legge.

Art. 5 - Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione Montana

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione Montana sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione Montana, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie

oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione Montana qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione Montana, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione Montana utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti approvati dalla Giunta dell'Unione Montana sentita la Conferenza dei Sindaci.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione Montana, sentita la Conferenza dei Sindaci. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 7 della

presente convenzione. Le parti si riservano di meglio disciplinare i criteri di riparto delle spese con specifici accordi in sede di Conferenza dei Sindaci che saranno approvati dalla Giunta dell'Unione.

5. Gli organi dell'Unione Montana possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.

6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato, per il tramite della Conferenza dei Sindaci, l'ipotesi di bilancio di previsione prima della scadenza del termine ordinario fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso, al fine di consentire ai Comuni la predisposizione dei dovuti stanziamenti nel proprio bilancio.

7. Ogni comune assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le somme previste per lo svolgimento della delega. In caso contrario la Giunta dell'Unione Montana avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

8. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione Montana

rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno formale comunicazione alla Conferenza dei Sindaci per i provvedimenti conseguenti. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza in due rate: un acconto dell'80% entro il 30 aprile ed il saldo entro il 30 novembre. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

10. Il responsabile del Servizio Sociale, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione della funzione, e lo trasmette alla Giunta dell'Unione Montana che ne informa la Conferenza dei Sindaci.

11. L'Unione Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione unitaria della funzione. I Comuni conferenti si impegnano a

trasferire all'Unione Montana eventuali contributi ottenuti per l'esercizio della funzione.

12. In caso di revoca - parziale o totale - dei contributi da parte del soggetto erogatore, il comune inadempiente a cui sia imputabile la revoca, dovrà rifondere all'Unione Montana l'intera somma corrispondente al contributo revocato.

Art. 6 - Sede del servizio

1. Viene costituito l'ufficio unico dei Servizi Sociali dell'Unione Montana per la gestione della funzione delegata con sede individuata dalla Giunta dell'Unione Montana, sentita la Conferenza dei Sindaci, e con la possibilità di attivare sedi operative nei locali dei Comuni che costituiscono l'Unione Montana.

Art. 7 - Beni immobili, mobili e attrezzature

1. L'Unione Montana all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature

tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione Montana in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione Montana, può essere trasferita all'Unione Montana, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione Montana, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione Montana per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione Montana potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività

compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione Montana utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione Montana e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione Montana.

7. L'Unione Montana può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dalla propria programmazione economico-finanziaria. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione Montana o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

8. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta

dell'Unione Montana, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

9. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso è a carico dell'Unione Montana. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione Montana.

ART. 8 - Estensione

1. La presente convenzione può essere estesa ad altri enti che vi aderiscano in futuro.

ART. 9 - Decorrenza e durata della convenzione - controlli e governance

1. La presente delega ha durata a tempo indeterminato decorrente dalla data della marcatura temporale apposta digitalmente dal Segretario dell'Unione Montana dopo l'ultima sottoscrizione.

2. I Comuni e l'Unione Montana si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di

controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti.

Art. 10 - Recesso, revoca del conferimento e scioglimento dell'Unione

1. Ciascun comune aderente può recedere dal rapporto costituito con la presente convenzione, dandone preavviso sei mesi prima a tutti gli enti, previa adozione di apposita deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali posizioni debitorie a carico.

2. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo.

3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge in ordine alla durata minima dei conferimenti, il recesso del singolo Comune dalla convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune recedente, deciso da parte della Giunta dell'Unione Montana, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da

definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione Montana al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione Montana deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico-contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione Montana e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione stessa.

4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione Montana utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

5. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo

anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione Montana, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione Montana.

6. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione Montana destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione Montana, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

7. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione

Montana, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

8. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti. In caso di scioglimento dell'Unione Montana si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 11 - Estensione

1. La presente convenzione può essere estesa ad altri enti che vi aderiscano in futuro.

Art. 12 - Protezione dei dati personali

1. La presente convenzione è attuata con modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione Montana è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs.

30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione Montana, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della Tabella all.B) al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Breganze F.to Piera Campana
Comune di Caltrano F.to Giovanni Zanocco
Comune di Calvene F.to Andrea Pasin
Comune di Fara Vicentino F.to Maria Teresa Sperotto
Comune di Lugo di Vicenza F.to Robertino Cappozzo
Comune di Salcedo F.to Giovanni Antonio Gasparini
Unione Montana "Astico" F.to Marco Sandonà